



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con l'Università della Calabria per l'effettuazione tirocinio formativi presso il Comune di Castrovillari.

L'anno **Duemiladodici** addì **12** del mese di **Ottobre**, alle ore **10**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Domenico Lo Polito. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito - Sindaco -	si		4	Giovanna Castagnaro - Assessore -	si	
2	Carlo Mario Sangineti - Vice Sindaco -	si		5	Daniele Lo Giudice - Assessore -	si	
3	Nicola Di Gerio - Assessore -	si		6	Angelo Loiacono -Assessore-	si	

Assiste il Segretario Generale, Dott. Maurizio Ceccherini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l'Università degli Studi della Calabria, Facoltà di lettere e Filosofia, è stata sottoscritta, nell'anno 2004, apposita convenzione per l'effettuazione di percorsi formativi di studenti, frequentanti la suddetta Facoltà;

che con e-mail del 2 ottobre 2012, acquisita agli atti dell'Ente in data 3 ottobre 2012 al prot n. 23399, la Dott.ssa Gonzales dell'ufficio Tirocini della Facoltà di Lettere e Filosofia ha proposto di accogliere presso questo Comune, in qualità di tirocinante, la studentessa Di Vasto Angela di Castrovillari, iscritta alla Facoltà di Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e Musicale;

Considerato che la richiesta, al di là della citata convenzione, è un riconoscimento delle qualità dei servizi offerti dal Comune di Castrovillari;

che d'altronde, è anche interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere tutte quelle iniziative formative che elevino la qualità e capacità degli studenti;

Ritenuto accettare la richiesta dell'Università degli Studi della Calabria per il tramite dell'ufficio Tirocini, garantendo il supporto necessario per la realizzazione del tirocino richiesto, secondo le modalità dello schema di convenzione, da sottoscrivere;

Dato atto che, nella fattispecie, non necessitano i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267, trattandosi di atto di indirizzo rientrante nella piena discrezionalità dell'Organo Esecutivo e senza alcun onere per L'ente.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

- 1) Autorizzare la studentessa Di Vasto Angela, nata a Castrovilliari il 24/10/1982 e residente in Via SS Medici iscritta alla Facoltà di Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e Musicale, ad effettuare presso il Comune di Castrovilliari apposito tirocinio formativo secondo le indicazioni contenute nello schema di convenzione allegato;
- 2) Autorizzare il Dirigente del settore AA.GG. e del Personale a sottoscrivere la convenzione di che trattasi con il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia- delegato dal Rettore della Università degli Studi della Calabria;
- 3) Demandare al suddetto Dirigente l'assegnazione della tirocinante agli uffici appropriati indicandone il nominativo del tutor;
- 4) Allegare alla presente lo schema di convenzione e la nota del 3/10/2012;
- 5) Dare atto che, nella fattispecie, non accorrono i parerei previsti dal comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in quanto trattasi di atto di indirizzo;
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 7) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) al Dirigente Settore AA.GG. e del personale;
 - c) al Servizio Promozione Culturale e Sport.

**Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi,
d i c h i a r a
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

IL SEGRETARIO
F.to - Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -



Facoltà di Lettere e Filosofia
Università della Calabria

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli studi della Calabria - Facoltà di Lettere e Filosofia, con sede in Rende (CS) Via Pietro Bucci – CAP 87036, codice fiscale 80003950781, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof. Raffaele PERRELLI, nato a Cosenza il 01/01/1961, domiciliato per la carica in contrada Arcavacata di Rende presso la sede dell'Università, delegato dal Rettore con delibera del Senato Accademico del 20.1.2000;

e
(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale a.....
in via.....
codice fiscale..... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
rappresentato/a dal Sig.,nato a.....
il.....

Premesso

- Che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- Che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. M. 142/98 si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le

sue strutture studenti iscritti e neolaureati dell'Ateneo, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Università della Calabria ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2 – Modalità

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera *d*) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell' assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 3 – Obblighi del Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile ed infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'Università della Calabria si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle Strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per Territorio in materia di Ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero in mancanza, agli Organismi locali delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

L'Azienda si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativo al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria qualsiasi incidente accaduto al tirocinante.

Art. 6 – Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per L'Università e per l'Azienda alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 7 – Estensione della Convenzione

Le norme della presente convenzione si applicano all'azienda ospitante ed alle Sedi ad essa collegate e da essa individuate ai fini dello svolgimento e del proseguimento del tirocinio.

Art. 8 – Norme finali

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha la durata biennale. Se non disdetta entro la data di scadenza da una delle due parti, si intenderà tacitamente rinnovata.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

Letta, approvata e sottoscritta in data _____

Firma Soggetto Promotore

Università degli Studi della Calabria

Preside Facoltà Lettere e Filosofia
(Prof. Raffaele Perrelli)

Firma Soggetto Ospitante

Fausto Ferraro

Da: Tirocini Tirocini [tirocini@mondoailati.unical.it]
Inviato: martedì 2 ottobre 2012 12.51
A: f.ferraro@comune.Castrovillari.cs.it
Oggetto: richiesta attivazione tirocinio

CITTÀ DI C. CASTROVILLARI
PROF. R. 23399
del 03 OTT. 2012

----- Messaggio inoltrato -----
Da: **angela di vasto** <wora@hotmail.it>
Date: 27 settembre 2012 11:00
Oggetto: RE:
A: tirocini@mondoailati.unical.it

Gentile dott. Ferraro,
in base alla convenzione stipulata tra la Facoltà di lettere e Filosofia e l'Amministrazione comunale di Castrovillari, REP. 72/04, si richiede la disponibilità ad ospitare, in qualità di tirocinante, la studentessa **Di Vasto Angela, nata a Castrovillari il 24/10/1987 residente a Castrovillari in via S.S. Medici n 56 e iscritta alla facoltà di STORIA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E MUSICALE, numero di matricola 105615, anno di iscrizione 2006/2007.**
In attesa di un suo cortese riscontro invio cordiali saluti

--
dott.ssa Fiorenza Gonzales
Ufficio Tirocini Facoltà di Lettere e Filosofia
Università della Calabria
Cubo 28a Stanza n. 8
Via Bucci
87036 Arcavacata di Rende (CS)
tel. 0984494547 - 3479995404

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **19 OTT. 2012**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Il Maestro Comunale
Giuseppe Barletta*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **19 OTT. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini-

